

OGGETTO: [ID: 1316] Piano Generale di Sviluppo dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Ottemperanza condizioni ambientali del decreto VIA n. 626 del 4/11/2003.

Si fa riferimento al procedimento di VIA in oggetto, ed alla nota pervenuta dalla S.V. in data 29/10/2021, assunta al prot. n. 119048/MATTM del 03/11/2021, in cui si chiedeva se “*le prescrizioni contenuto in tale documento a cui il gestore avrebbe dovuto ottemperare erano da considerarsi vincolanti esclusivamente in caso di realizzazione del progetto di ampliamento oppure anche a prescindere dalla realizzazione del medesimo*”.

Occorre premettere che il D.Lgs. 152/2006 recante *Norme in materia ambientale*, all’art.5, co. 1 lett. o-quater) definisce “*condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio*”.

Le prescrizioni contenute in un decreto VIA sono pertanto le condizioni da rispettare affinché quel progetto non determini impatti significativi e negativi sull’ambiente una volta realizzato.

Nel caso in esame, per quanto dichiarato dalla società di gestione dell’aeroporto e confermato dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la procedura di accertamento della Conformità urbanistica delle opere previste dal Piano di Sviluppo Aeroportuale non si è mai conclusa e, di conseguenza, non è stato completato l’iter autorizzativo dell’opera, di cui la procedura di VIA costituisce soltanto una fase.

Per quanto sopra esposto, in ragione del fatto che il quadro prescrittivo del provvedimento di VIA è collegato all’autorizzazione e alla realizzazione delle opere, si ritiene che in mancanza delle stesse decada l’obbligo di ottemperare al quadro prescrittivo citato.

Ad abundantiam si rammenta che il Decreto Interministeriale di VIA sancisce la compatibilità ambientale di un progetto, ma non ne autorizza la realizzazione e non ne regola direttamente l’operatività.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)